

Codice A2202A

D.D. 12 settembre 2023, n. 307

"Fondazione Ecomuseo della Pietra Cantoni" con sede in Cella Monte (AL). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 307/A22000/2023

DEL 12/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: “Fondazione Ecomuseo della Pietra Cantoni” con sede in Cella Monte (AL).
Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 41054 del 26/06/2023, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Ecomuseo della Pietra Cantoni” con sede in Cella Monte (AL), in piazza Vallino, C.F. 91026160068;

l’Ente medesimo risulta essere stato iscritto in data 11/01/2010 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 951;

lo Statuto è stato approvato dal Consiglio di indirizzo della Fondazione come da atto a rogito del Dott. Luciano Mariano, notaio in Alessandria, rep. n. 149797 del 06/10/2014, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 09/10/2014 n. 3863 serie 1T, al fine di: *“modificare la consistenza del Fondo di Gestione, modificare la procedura di nomina e di sostituzione in caso di cessazione dei membri del Consiglio di indirizzo, nonché la procedura e i criteri di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”*;

l’istanza di iscrizione di tale Statuto era stata già presentata con nota acquisita al prot. n. 32193 del 24/10/2014 ed era stata rigettata con nota prot n. 13928 del 25/11/2015 a causa di alcune lacune documentali;

l’attuale Legale Rappresentante *pro tempore* dell’Ente ha ripresentato l’istanza allegando le integrazioni documentali richieste a suo tempo;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al n. 951 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Ecomuseo della Pietra Cantoni" con sede in Cella Monte (AL). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" al n.25416 di raccolta

STATUTO

Art. 1) Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata: FONDAZIONE ECOMUSEO DELLA PIETRA DA CANTONI.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2) Sede

1. La Fondazione ha sede in Cella Monte (AL), Piazza Vallino.

Art. 3) Scopo della Fondazione

1. Scopo della Fondazione è recuperare e valorizzare la Pietra da Cantoni e il paesaggio agrario del Monferrato casalese nelle sue manifestazioni edilizie, agricole e forestali, nonché promuovere l'uso della Pietra sul territorio.

2. La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte

Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- operare il recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede della Fondazione Ecomuseo della Pietra da Cantoni;
- operare la gestione dell'istituto "Ecomuseo della Pietra da Cantoni";
- promuovere eventi culturali, spettacoli, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione;
- sviluppare sinergie e collaborazioni con gli altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- promuovere gli interventi sulle connotazioni storiche del territorio per quanto riguarda la salvaguardia ed il recupero sia delle tipologie edilizie dei suoi centri abitati, a partire dalla Pietra da Cantoni, sia delle pratiche culturali e manutentive delle aree forestali ed agricole capaci di riavvicinare le attività agro forestali alle tradizioni di un tempo, secondo i principi di ecosostenibilità;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o da essa comunque posseduti o detenuti;
- esercitare in genere ogni attività connessa agli scopi della Fondazione.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali è consentito alla Fondazione di svolgere ogni operazione economica, immobiliare, mobiliare, bancaria, di assumere partecipazioni in società o enti che svolgono attività affini o connesse alla propria. In particolare:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;

- partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

Art. 5) Patrimonio e risorse della Fondazione (Fondo di dotazione)

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:

- dai beni immobili e dagli apporti in denaro effettuati dagli enti fondatori all'atto della costituzione, che vanno a comporre il fondo di dotazione iniziale indisponibile dell'Ente, nonché dagli eventuali apporti successivi, che siano destinati a patrimonio indisponibile;

- dalle altre somme di denaro e dai beni mobili e immobili pervenuti da donazioni, eredità, legati, erogazioni che l'elargitore o, in mancanza di specifiche indicazioni, il Consiglio di indirizzo con propria deliberazione adottata in conformità alle norme che seguono, abbiano destinato a patrimonio indisponibile.

Art. 6) Fondo di gestione

1. Sono destinati alla gestione della Fondazione:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione stessa;

- le contribuzioni versate dai membri che non siano destinate a patrimonio indisponibile;

- gli avanzi di gestione;

- gli eventuali contributi pubblici, della U.E., dello Stato, delle Regioni e di Enti Locali specificamente diretti all'incremento delle risorse gestionali e non destinate a patrimonio indisponibile;

- le erogazioni ottenute a titolo di sponsorizzazione per specifiche manifestazioni o per singole attività;-

- i contributi versati allo scopo dai membri della Fondazione

Art. 7) Membri della fondazione

1. Sono membri della fondazione:

- i Fondatori,

- i Partecipanti associati.

Art. 8) Fondatori

1. Sono Fondatori:

- Comune di Cella Monte,

- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,

- Provincia di Alessandria,

- IPLA S.p.A.,

- Parco Naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea (ora Ente di gestione dei Sacri Monti),

- Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Alessandria.

2. Possono ottenere la qualifica di Fondatori, anche successivamente alla costituzione della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti, che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo patrimoniale di particolare entità in denaro, beni e servizi, sia singolo che pluriennale, alle quali il Consiglio di Indirizzo a sua discrezione abbia attribuito la qualifica di Fondatore.

La qualifica di fondatore è definitiva e conferisce tutte le prerogative proprie dei Fondatori.

Art.9) Partecipanti associati

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti associati, (anche più semplicemente "Associati") le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti associati sono ammessi a far parte della Fondazione dal Consiglio di indirizzo su domanda scritta degli aspiranti.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione per categorie e le modalità di partecipazione alla Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

4. I Partecipanti associati potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 10) Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo decide l'esclusione dei Partecipanti associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti o persone giuridiche, ferma restando la possibilità di successione nei rapporti giuridici tra i soggetti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione

- apertura di procedure concorsuali.

2. I Partecipanti associati possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione

Art. 11) Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Presidente,
- il Collegio dei partecipanti,
- l'Organo di revisione.

Art. 12) Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è composto di un numero di membri pari al doppio meno uno dei Fondatori esistenti. La composizione sarà la seguente:

- uno ciascuno nominato, inderogabilmente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di nomina effettuata dal Presidente della Fondazione, dai Fondatori esistenti;
- il resto dal collegio dei partecipanti Associati.

2. Il numero di membri da nominarsi dal Collegio dei Partecipanti associati, verrà stabilito, con apposita delibera, dal Consiglio di indirizzo in carica prima della propria scadenza, avuto riguardo al numero dei Fondatori.

In caso di mancata assunzione della predetta delibera, il numero resterà invariato.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di indirizzo, il Presidente della Fondazione, senza indugio, inviterà il soggetto che ha nominato il Consigliere cessato a provvedere alla sua sostituzione inderogabilmente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il soggetto a cui spetta la nomina non provveda entro il suddetto termine alla sostituzione, il Consigliere cessato verrà nominato per cooptazione dai membri del Consiglio di indirizzo rimasti in carica.

In ogni caso il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla data prevista quale fine mandato del Consigliere sostituito.

3. L'indicazione della persona destinata a ricoprire la carica di Presidente, ai sensi dell'articolo 16, da parte del fondatore a cui spetta, costituirà altresì nomina formale dello stesso quale Consigliere.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare nel corso del mandato o siano dichiarati decaduti uno o più membri del Consiglio di indirizzo, alle surrogazione si procederà seguendo i criteri fissati dal comma 1 del presente articolo e dell'art. 16. I Consiglieri subentranti dureranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo.

5. I consiglieri durano in carica sino a tre esercizi e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato.

6. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

7. Entro il termine di scadenza previsto dal precedente comma 5, gli aventi diritto provvederanno alla designazione e/o alla conferma dei componenti del Consiglio per il successivo triennio o periodo più breve, ciascuno per quanto di propria competenza, secondo quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando che la cessazione dei consiglieri in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i soggetti che ne hanno diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Art. 13) Competenze del Consiglio di indirizzo.

1. Il Consiglio di indirizzo è investito della determinazione dei programmi e delle priorità e degli obbiettivi della Fondazione ed assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della stessa.

2. Al Consiglio di Indirizzo spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) deliberare il bilancio di previsione annuale entro il termine di cui all'articolo 19 comma 2, e le variazioni di bilancio di cui all'articolo 19 comma 3;

b) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

c) approvare, prestando attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

d) fare, predisporre ed approvare il progetto concernente i lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede dell'Ecomuseo, nonché l'affidamento dei relativi lavori, il tutto con le modalità e le procedure di cui alla normativa vigente, designare il relativo direttore dei lavori, curare e sovrintendere ad ogni adempimento necessario per la realizzazione delle opere;

e) deliberare il rendiconto annuale entro il termine indicato all'articolo 19 comma 4, del presente Statuto;

f) adottare appositi regolamenti interni per la gestione ordinaria dell'Ente, che disciplineranno altresì i rapporti con il personale ed i servizi in genere;

g) verificare ed accettare lasciti testamentari e donazioni ricevute, contributi ed eredità, prendendo atto dell'attribuzione di legati;

h) accettare le erogazioni liberali in denaro o in titoli, i contributi, i beni, i finanziamenti e le prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendono concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;

i) investire il denaro e gli altri lasciti che perverranno

alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;

l) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, eccezione fatta per quelli che il Consiglio di indirizzo stesso attribuisca alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;

m) deliberare l'attuazione di ogni operazione bancaria (compresi la richiesta di finanziamenti di qualsiasi natura e il rilascio di garanzie reali e personali) ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

n) redigere e deliberare, nell'osservanza dello Statuto e della normativa di settore, contratti e regolamenti per l'ottimale funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, degli uffici e del personale;

o) deliberare, su proposta del Presidente o di due consiglieri, le modifiche da apportare al presente Statuto, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti;

p) il Consiglio, con unanimità di voto dei propri componenti, potrà deliberare l'anticipato scioglimento della Fondazione;

q) nominare i membri di sua competenza nel Consiglio di amministrazione e nell'Organo di revisione e Controllo;

r) deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta dal Presidente.

3. I membri del Consiglio di indirizzo che, senza comprovato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di indirizzo a maggioranza dei propri componenti.

Art. 14) Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione, almeno due volte all'anno ed ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire all'indirizzo comunicato da ciascun Consigliere e dall'Organo di revisione ed annotato sul libro dei verbali del Consiglio di indirizzo (nel caso di convocazione mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o alle specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Consigliere o dall'Organo di revisione e che risultino annotati sul libro dei verbali del Consiglio di Indirizzo). Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati al recapito suddetto almeno 24 ore prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la decadenza dei Consiglieri (articolo 13 comma 3), per le modifiche al presente Statuto (articolo 13 comma 2 lettera o) e per l'anticipato scioglimento (articolo 13, comma 2, lettera p).

4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

5. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente, il quale non ha diritto di voto.

6. Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, appositamente nominato dal Presidente, anche fuori del Consiglio di indirizzo.

7. Ai membri del Consiglio di Indirizzo, può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

8. Il Consiglio di indirizzo o il Presidente, ove lo ritengano opportuno, possono invitare altre persone ad assistere alle riunioni, in particolare soggetti incaricati a vario titolo di seguire problemi inerenti all'attività della Fondazione od esperti in materie che hanno attinenza con gli scopi della Fondazione, senza diritto di voto.

9. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo, può partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico.

10. E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di indirizzo si tengano in audioconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 15) Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di indirizzo.

2. Esso è costituito da un numero variabile di membri, compreso tra cinque e nove.

Il numero di membri verrà stabilito, con apposita delibera, dal Consiglio di indirizzo in carica prima della propria scadenza, avuto riguardo al numero dei Fondatori e dei partecipanti associati risultanti agli atti. In caso di mancata delibera, il numero dei consiglieri resterà invariato.

3. Il Consiglio di amministrazione è così composto:

- dal Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione;
- da un membro nominato, con riferimento al territorio, dall'Ente di gestione dei Sacri Monti, che assume la qualifica di Vice Presidente;
- la maggioranza dei restanti membri nominati dal Collegio dei Partecipanti associati;
- il resto, da soggetti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

I consiglieri restano in carica fino a tre esercizi e sono riconfermabili, fermo restando che la cessazione dei consiglieri in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i soggetti che ne hanno diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione, senza indugio, inviterà il soggetto che ha nominato il Consigliere cessato a provvedere alla sua sostituzione inderogabilmente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dal Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il soggetto a cui spetta la nomina non provveda entro il suddetto termine alla sostituzione, il Consigliere cessato verrà nominato per cooptazione dai membri del Consiglio di amministrazione rimasti in carica.

In ogni caso il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla data prevista quale fine mandato del Consigliere sostituito.

Ad eccezione del Presidente, la veste di membro del Consiglio di indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

4. Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri ad alcuni dei suoi membri.

5. Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere in tutte le materie non riservate per legge o per statuto al Consiglio di indirizzo; a titolo indicativo:

- a) opera per la gestione dell'ecomuseo, assumendo tutte le iniziative opportune;
- b) delibera le assunzioni di personale ed il conferimento di incarichi, anche onerosi, a professionisti, consulenti e collaboratori in genere;
- c) nomina, se lo ritiene opportuno, un direttore tecnico, dotato di specifica competenza e comprovata esperienza nel settore; può revocarlo per gravi e comprovate ragioni, con provvedimento motivato;
- d) approva la stipulazione dei contratti di servizio che si rendessero necessari per la gestione della Fondazione;

6. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

7. Per il funzionamento del Consiglio di amministrazione si

applicano le stesse norme previste per il Consiglio di indirizzo dal precedente art. 14 in quanto compatibili.

8. È inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audioconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Ai membri del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, può essere riconosciuto un compenso fissato annualmente dal Consiglio di indirizzo in sede di approvazione del bilancio di previsione, compenso differenziato secondo la carica sociale rivestita.

Art. 16) Presidente e vice presidente

1. Il membro del Consiglio di Indirizzo designato dal Comune di Cella Monte assume la qualità di Presidente della Fondazione.

2. Esso dura in carica sino a tre esercizi e comunque fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio.

3. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) esercita, con facoltà di delega, tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Partecipanti associati proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- d) richiede ai fondatori, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, secondo quanto di rispettiva spettanza, la designazione del Presidente, dei membri del Consiglio di Indirizzo e del Vice Presidente;
- e) richiede, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo di revisione, l'indicazione della nomina ai sensi dell'art.18 comma 6;
- f) firma gli atti, i contratti ed i regolamenti, e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- g) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
- h) sorveglia la corretta amministrazione della Fondazione;
3. nomina i procuratori, nell'ambito dei poteri conferitigli;
- j) nomina avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- k) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne

promuove la riforma qualora si renda necessario;

1) cura i rapporti con le autorità.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume provvisoriamente tutte le funzioni il Vice Presidente, il quale tuttavia non ha diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo; la firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 17) Collegio dei Partecipanti associati

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti associati della Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti associati durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

2. Il Collegio nomina i membri di sua competenza nel Consiglio di indirizzo e nel Consiglio di amministrazione; formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

3. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Art. 18) Organo di revisione e controllo

1. Il controllo sulla gestione della Fondazione nonché il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis Codice Civile è esercitato da un Organo di revisione.

2. Di regola, il controllo di cui sopra è affidato ad un Revisore unico.

3. Il consiglio di indirizzo, con apposita delibera, ove il patrimonio od i movimenti finanziari assumano particolare consistenza, avrà facoltà di affidare le funzioni di controllo ad un Collegio dei revisori composto da tre membri.

4. Per la durata in carica, la rielegibilità, la proroga ed il rimborso delle spese spettanti all'Organo di revisione valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di indirizzo. Ai componenti l'Organo di revisione spetta inoltre un compenso fissato nel minimo previsto dalle tariffe professionali per le funzioni di sindaco in società di capitali, aumentato del dieci per cento a favore del Presidente, nel caso di organo collegiale.

5. I componenti l'Organo di revisione saranno scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

6. Il revisore unico o il Presidente del collegio è designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; gli altri membri, nel caso di organo collegiale, saranno nominati dal Consiglio di indirizzo.

7. In caso di cessazione dalle funzioni, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del mandato, si provvederà senza indugio alla relativa sostituzione, secondo i criteri di cui al comma precedente.

I membri subentranti cesseranno dalla funzione insieme agli altri membri del collegio alla naturale scadenza.

8. L'Organo di revisione ha obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio di indirizzo con facoltà di parola ma senza diritto di voto; ha inoltre facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

9. L'Organo di revisione dovrà obbligatoriamente procedere alla verifica contabile almeno ogni 90 (novanta) giorni.

I risultati della verifica saranno verbalizzati in apposito registro bollato e vidimato.

10. L'Organo di revisione provvede al riscontro della gestione, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, esprime il proprio parere, con apposita relazione, sul bilancio di previsione e sul rendiconto, e cura la regolare tenuta dei libri delle adunanze del Collegio. Inoltre collabora con il Consiglio di indirizzo ed effettua tutte le dovute segnalazioni alle autorità competenti.

11. L'Organo di revisione può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. In caso di organo collegiale, ogni facoltà potrà essere esercitata singolarmente da ciascun membro.

Art. 19) Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto le previsioni afferenti alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Nel caso in cui, entro il predetto termine del 31 dicembre, il bilancio di previsione non potesse venir approvato, non si potrà dar corso a spese di ogni tipo se non nei limiti di un 1/12 (un dodicesimo) mensile delle analoghe spese risultanti dal consuntivo dell'esercizio testé chiuso.

3. Nel corso dell'esercizio possono essere apportate variazioni al bilancio di previsione.

4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di indirizzo dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, ai sensi di legge.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

5. Il rendiconto è trasmesso dal Consiglio di indirizzo

all'Organo di revisione almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo di revisione esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.

6. Il rendiconto, con la relazione del Organo di revisione, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

7. Le eventuali eccedenze di gestione sono destinate all'attività della Fondazione.

Art. 20) Avanzi di gestione

1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, oltre che per l'incremento del patrimonio

Art.21) Libri

1. La Fondazione tiene, conformemente alla normativa tempo per tempo vigente, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di indirizzo, il libro del consiglio di amministrazione, il libro del collegio dei partecipanti associati, il libro delle verifiche dell'Organo di revisione.

2. Su detti libri i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

3. La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge.

Art. 22) Estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

2. L'estinzione della Fondazione potrà avvenire, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, e comunque in ogni caso di impossibilità da parte della Fondazione medesima di svolgere, autonomamente e con gli strumenti e le risorse disciplinate dal presente Statuto, l'attività alla stessa affidata. L'impossibilità suddetta non potrà pertanto determinare la trasformazione della Fondazione ex articolo 28 Codice Civile, trasformazione che i Fondatori intendono espressamente sin d'ora escludere.

3. In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.

4. Qualora per qualsivoglia ragione la Fondazione avesse ad estinguersi, il patrimonio della stessa, una volta esperito il procedimento di liquidazione previsto dalla legge, dovrà devolversi a favore del Comune di Cella Monte affinché sia da questi destinato al sostegno di attività ed iniziative cultu-

rali nei settori di operatività della Fondazione.

Art. 24) Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e applicabili in materia.

2. In caso di modifiche alle leggi alle quali viene fatto riferimento nel testo, che comportino modifiche al presente statuto, questo si intende automaticamente adeguato alle nuove previsioni normative.

F.to: CASTELLI CLAUDIO

GIORGIO OGGIANU

LORETTA ARDITO

LUCIANO MARIANO notaio